

## STATUTO

### Articolo 1

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile per le finalità cui all'art. 2, denominata:

#### **“Comitato promotore Giustizia Giusta”**

### Articolo 2

L'associazione ha come scopo la promozione e la raccolta delle firme necessarie alla presentazione del referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione per la riforma della giustizia, nonché la sensibilizzazione dei cittadini nei confronti del tema generale della riforma della giustizia, nei limiti dei quesiti depositati presso la Corte di Cassazione in data 3 giugno 2021.

A tali fini l'associazione potrà collaborare con altre organizzazioni, enti, soggetti con finalità compatibili alla propria ed inoltre potrà partecipare ad ogni iniziativa culturale, politica, mediatica e di informazione per sostenere le ragioni delle abrogazioni.

Per il perseguimento delle finalità statutarie, ferma la possibilità di percepire erogazioni liberali, l'associazione può svolgere qualsiasi attività di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria alla raccolta delle risorse da impiegare nella campagna referendaria.

### Articolo 3

L'associazione ha sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54.

L'associazione cessa le proprie attività decorso un anno dalla pubblicazione dell'esito del referendum previa constatazione della percezione degli eventuali rimborsi di cui all'art. 1, L. n. 157/1999. Il Consiglio direttivo delibera lo scioglimento dell'associazione con le modalità previste nel presente Statuto.

### Articolo 4

La compagine sociale è composta dai “soci promotori” e dai “soci ordinari”.

Sono “soci promotori” i sottoscrittori dell'atto costitutivo, e tutti coloro i quali, ancorché non sottoscrittori dell'atto costitutivo, hanno depositato i quesiti referendari presso la Corte di Cassazione in data 3 giugno

2021, e, segnatamente, i Sigg.ri Salvini Matteo, Calderoli Roberto, Turco Maurizio, Testa Cinzia Irene Libera, Bongiorno Giulia, Morrone Jacopo, Turco Maria Laura, Rossodivita Giuseppe, Galbiati Alice, Grimoldi Paolo, Cianfanelli Deborah, Furlan Angela.

Tutti gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano fatto richiesta scritta di associarsi e siano stati ammessi con le modalità previste nel presente statuto, assumono la qualifica di "soci ordinari".

#### Articolo 5

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- i Presidenti;
- i Tesorieri.

Tutti gli organi restano in carica fino allo scioglimento dell'associazione, salva la facoltà di sostituire i soggetti titolari delle cariche secondo le previsioni del presente statuto.

I Presidenti, i Tesorieri e tutti i componenti di organi collegiali dell'associazione cessano dalla carica per dimissioni, impedimento permanente o morte.

#### Articolo 6

La partecipazione all'Assemblea è diritto non delegabile di tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dai Tesorieri con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica da recapitarsi a tutti gli associati almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione ed è validamente costituita quando siano intervenuti almeno un terzo degli associati, che rappresentino almeno la metà dei soci promotori.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché si siano espressi favorevolmente almeno la metà dei soci promotori presenti.

L'Assemblea approva il rendiconto di gestione sottoposto dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno e delibera su tutte le altre materie che le sono espressamente demandate dalla legge e dal presente statuto.

Le riunioni potranno validamente svolgersi anche in audio e/o videoconferenza, purché nella convocazione sia esplicitato l'impiego di tali mezzi.

#### Articolo 7

Fanno parte del Consiglio direttivo i Presidenti, i Tesorieri e gli altri componenti designati nell'atto costitutivo.

Al Consiglio direttivo sono demandate tutte le attività di amministrazione e gestione, anche straordinaria, che non siano espressamente riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo elegge due Presidenti.

Il Consiglio direttivo è competente all'approvazione delle modifiche del presente statuto, allo scioglimento dell'associazione e alla nomina del liquidatore, che, salvo diverse decisioni, è individuato nei Tesorieri.

Il Consiglio direttivo è convocato dai Tesorieri con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica da recapitarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito anche in assenza di convocazione quando siano presenti i due terzi dei suoi componenti.

In caso di assenza dei Tesorieri, il Consiglio direttivo è presieduto dal componente più anziano presente alla riunione.

Il Consiglio direttivo può deliberare di cooptare nuovi membri, contestualmente aumentando il numero dei suoi componenti per come definito nell'atto costitutivo, ovvero di sostituire i propri componenti cessati dalla carica.

Il Consiglio direttivo delibera, con il quorum di cui al presente articolo, sulle domande di ammissione di nuovi soci ordinari.

In occasione della prima seduta il Consiglio direttivo ripartisce le deleghe tra i tesorieri, nel rispetto delle attribuzioni previste dal successivo art. 8. Ciascun Tesoriere potrà essere dotato di poteri congiunti o di-

sgiunti, in ragione di quanto stabilito dal Consiglio direttivo.

La legale rappresentanza dell'associazione può essere attribuita anche ad uno solo dei due tesorieri, con delibera del Consiglio direttivo,

#### Articolo 8

Ai Presidenti spetta, congiuntamente o disgiuntamente, la rappresentanza istituzionale dell'associazione.

I due Presidenti esercitano la loro carica a titolo onorifico.

I Presidenti promuovono l'attività del Consiglio direttivo e vigilano sul perseguimento dello scopo dell'associazione.

#### Articolo 9

Ai Tesorieri spetta la legale rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio. Curano, nel rispetto delle deleghe attribuite dal Consiglio direttivo a ciascuno di essi, l'esatta attuazione delle delibere di tutti gli organi collegiali in conformità alla legge e al presente statuto e devono informare i Presidenti su tutte le questioni che rivestono un'importanza sostanziale per il lavoro dell'Associazione.

I Tesorieri, nel rispetto delle deleghe attribuite dal Consiglio direttivo a ciascuno di essi, sono responsabili della cassa dell'associazione, curano la tenuta delle scritture contabili, disbrigliano gli adempimenti relativi ai pagamenti e agli incassi dell'associazione con potere di rappresentanza nel rilascio delle relative quietanze. Sono altresì autorizzati, congiuntamente e disgiuntamente, ad aprire, chiudere e gestire rapporti di conto corrente bancario o postale.

#### Articolo 10

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dal Consiglio direttivo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'esito del referendum e constatata la percezione degli eventuali rimborsi di cui all'art. 1, L. n. 157/1999, il Consiglio direttivo delibera lo scioglimento dell'associazione con le modalità previste nel presente Statuto.

#### Articolo 11

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni, mobili e immobili, a qualunque titolo percepiti, ivi inclusi i rimborsi di cui all'art. 1, L. n. 157/1999.

All'atto dello scioglimento dell'associazione, salvo il pagamento di debiti e finanziamenti ricevuti da terzi, il patrimonio residuo è interamente devoluto in parti uguali ad enti, associazioni, comitati o partiti di cui l'associazione è espressione, ovvero che dichiarino di voler perseguire scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 12

Per il caso in cui gli organi dell'Associazione non risultino in grado di esprimere una maggioranza la vertenza è demandata, entro due giorni dal verificarsi dello stallo, ad un collegio di composizione bonaria della vertenza composto da tre componenti indicati uno da ciascun presidente ed un terzo nominato sin d'ora nella persona dell'Avv. Stella Greco, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

#### Articolo 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile.